

La domanda di invito, ai fini della prequalificazione, fa direttamente seguito, invero, alla pubblicazione del bando di gara, mentre la lettera d'invito e la successiva nota di cui si è detto attengono a fasi concorsuali successive a quella di perfezionamento - da parte della concorrente - degli adempimenti connessi alla prequalifica; con la conseguenza che, in momenti successivi rispetto alla stessa fase di prequalifica, non potevano essere richiesti, per la prima volta e a domanda di partecipazione già avanzata, adempimenti essenziali ai fini della completezza della domanda stessa in funzione delle successive fasi concorsuali, afferenti alla predetta, precedente fase preliminare.